



Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER APERTURA SALE GIOCHI, SALE
SCOMMESSE E L'ISTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI
GIOCHI LECITI**

Approvato con delibera C.C. n°14 del 08.04.2015

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità e principi generali
- Art. 3 Normativa di riferimento
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Requisiti soggettivi dell' esercente
- Art. 6 Rappresentanza
- Art. 7 Caratteristiche dei giochi

TITOLO II SALE GIOCHI ED AGENZIE DI SCOMMESSE

- Art. 8 Caratteristiche dei locali
- Art. 9 Requisiti logistici
- Art. 10 Procedimento per apertura , trasferimento sede ed ampliamento sala giochi ed
agenzia di scommesse
- Art. 11 Procedimento per sub ingresso, riduzione di superficie di sala giochi

TITOLO III - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, AREE PUBBLICHE E CIRCOLI PRIVATI.

- Art. 12 Apparecchi installabili

TITOLO IV NORME COMUNI

- Art. 13. Obblighi del titolare di sala giochi sale scommesse e dell' esercente dei giochi leciti
in qualunque esercizio installati compresi i circoli privati
- Art, 14 Orari
- Art. 15 Vigilanza e sanzioni
- Art. 16 Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura, sub ingresso, trasferimento di sede, variazione di superficie e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo, sale giochi ed agenzie di scommesse nonché le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per i giochi leciti in altri locali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86 e 110 del TULPS e da altre specifiche normative statali nonché dalla Legge Regionale Umbria n. 21 del 21 Novembre 2014;
2. I requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS, RD 18/06/1931, n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché, le modalità per la loro gestione ;
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente regolamento intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli.
 - b) prevenire il gioco patologico "compulsivo" anche attraverso iniziative di informazione.
 - c) tutelare i minori;
 - d) tutelare gli utilizzatori, con particolare riferimento alle necessità di :
 - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - e) tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza urbana, la salute e la quiete della collettività;
 - f) semplificare i procedimenti per le nuove aperture, subentri, trasferimenti di sede e variazioni di superfici;
 - g) trasparenza e qualità del mercato
 - g) controllo e vigilanza.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22 comma 6, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- D.L. 28 aprile 2009 n. 39 che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77;
- D.L. 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS;
- Decreto Direttoriale del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6 del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 189/2012, in particolare art. 7;
- L.R. 21/2014, " Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico".

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a. “*sala pubblica per biliardi e/o sala giochi* ” in seguito chiamata “sala giochi” si intende un locale o un’area aperta al pubblico allestiti specificatamente per lo svolgimento di:

a.1 - giochi leciti con un numero di apparecchi di cui ai commi 6 e/o 7 dell’articolo 110 del TULPS non inferiore a 6, oltre ad altri apparecchi di cui alla lettera successiva lettera a.3

a.2 - giochi leciti, compresi i tornei di gioco o altri giochi di ruolo;

a. 3 - giochi leciti meccanici, elettromeccanici e altri giochi non rientranti nelle tipologie di cui ai commi 6 e/o 7 dell’art. 110 del TULPS, quali, ad esempio; biliardi, biliardini, flipper o juke box.

b. “*giochi leciti*”: si considerano tali:

b.1 i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo ecc.);

b.2 gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke box, calcio balilla, flipper, gioco elettronico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.)
- apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’art. 14-bis c. IV del IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronici definiti con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze A.A.M.S., nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia , selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 –bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e s.m., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S. : gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita , premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali.
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita non può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali.

c“installazione e gestione di apparecchi da gioco” si intende l'attività secondaria esercitata da titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli ed associazioni che installano o consentono a gestori terzi l'installazione nel proprio locale di apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, non titolari di licenza ex- art. 86 –e 88 del Tulps, quali rivendita di tabacchi, ricevitoria del lotto , edicola e ogni altro esercizio commerciale pubblico e i circoli privati.

d. esercizi già autorizzati” all'installazione di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS” che non necessitano di ulteriore autorizzazione del TULPS, si intendono i seguenti:

d.1 - esercizi autorizzati ai sensi della **L.** 287/91 – L.R. 8/2011 (bar, caffè , ristoranti, fast food, osterie, trattorie e simili

d.2 - strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 13/2013 “Testo Unico in materia di Turismo” e comprendenti alberghi, motels, alberghi residenziali, villaggi albergo, residenze della salute – beauty-farm.

d.3 - sale giochi di cui all'art. 86, comma 1, del TULPS;

d.4 circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili che esercitano anche attività di somministrazione alimenti o bevande ai sensi del DPR 235/2001;

d.5 - agenzie di scommesse ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in L. 4/8/2006 n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici e in possesso di licenza di cui all'art. 88 dl TULPS

ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ESERCENTE

1. - Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o gli amministratori delle società di capitali che hanno potere di rappresentanza della società, devono possedere i requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i. Le stesse persone non devono essere state dichiarate fallite o, qualora fallite, nei loro confronti deve essere stato emanato il decreto di chiusura del fallimento da parte del giudice. Nei confronti delle medesime persone e della società non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del D.Lgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

ART. 6 RAPPRESENTANZA

1. - Secondo quanto previsto dall'art. 93 del TULPS il soggetto tenuto a presentare la SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 può condurre l'esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il dichiarante deve darne comunicazione scritta la Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.

2.- Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati all'art. 5

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1.- I giochi disciplinati dal presente regolamento devono corrispondere alle caratteristiche previste dall'articolo 110 del TULPS (R.D. 773/31), dall'art. 22 della Legge 27/12/2002 ,n. 289 e s.m.i e dalla relativa normativa di attuazione.

2.- Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Direttoriale 08/11/2005 n. 133/UDG esternamente a ciascun apparecchio di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

- a) il costo della partita
- b) le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- c) l'età minima del giocatore consigliata per l'utilizzo del gioco.

3.- L'Installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco è consentita nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme che disciplinano il settore (Codice delle Comunicazioni – D.Lgs 259/2003, art. 25- DL 27/07/2005 n. 144- D.M. 16/08/2007 n. 6)

4.- Non è soggetta al presente Regolamento l'installazione e la gestione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 e la loro presenza non rileva ai fini dell'art. 3 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (aams) del 27 ottobre, il quale prevede che in talune tipologie di esercizi l'offerta complessiva del gioco tramite apparecchi o congegni non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi che consentono vincite di denaro.

TITOLO II SALE GIOCHI ED AGENZIE DI SCOMMESSE

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1.- I Locali adibiti a sala giochi ed agenzie di scommesse devono:

- avere destinazione d'uso conforme allo strumento urbanistico;
- possedere i requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali e ai rapporti illuminanti;
- devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 51 della legge 16/01/2003 n. 3 e.s.m recante la normativa sulla tutela della salute dei non fumatori.

2.- La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare la metà della superficie utile, cioè la superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

3.- I medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne e con antibagno, di cui almeno uno fruibile dai portatori di handicap.

4.- I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

6.- Oltre ai requisiti di cui al comma 1, i locali adibiti a sala giochi ed agenzie di scommesse, ai sensi dell'art. 153 del RD 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., devono essere sorvegliabili. Ai fini della individuazione di tale requisito si fa riferimento ai requisiti previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, così come modificato dal D.M. 5 Agosto 1994, n. 534, per la sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

7.- I locali adibiti a sala giochi, ed agenzie di scommesse, devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti ad unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

8.- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Decreti Direttoriali aams, del 27/01/2003 e del 18/01/2007)

ART. 9 – REQUISITI LOGISTICI

1.-Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 8, le sale giochi, così come definite dall'art. 4, comma 1 lettera a), nonché le agenzie di scommesse ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38 comma 2 e 4 del DL 04/07/2006, convertito in legge 04/08/2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi leciti pubblici ed in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS , devono rispettare, altresì quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

2.-In attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 21 Novembre 2014 n. 21 “Norme per la prevenzione il contrasto e la riduzione del gioco d'azzardo patologico (GAP)” al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico (GAP) con l'entrata in vigore del presente regolamento, è vietata l'apertura di sale giochi ed agenzie di scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore a metri 500 dai seguenti luoghi sensibili:

- a. Istituti scolastici di ogni ordine e grado
- b. Strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario
- c. luoghi di culto
- d. centro socio-ricreativi e sportivi
- e. centri di aggregazioni giovanili e altre strutture frequentate principalmente da giovani
- f. parchi e giardini pubblici

3. -Con l'entrata in vigore del presente regolamento è vietata altresì, all'interno delle sale da gioco ed agenzie di scommesse, che non si trovano alla distanza sopra indicata , la NUOVA collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 del TULPS , rispetto a quelli già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

4.-Per NUOVA collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori_rispetto a quelli già detenuti;

5.-Sono esclusi gli apparecchi che sostituiscano quelli già installati, per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti.

6.- La distanza di cui sopra va misurata in linea retta secondo la congiungente tra il punto più prossimo del perimetro del luogo sensibile di cui al comma 2, e il centro dell'ingresso del locale da destinare all' attività di sala giochi e agenzia di scommessa.

7.- L'accertamento della distanza è effettuato da parte degli Ufficio Urbanistica.

8.- Il divieto di cui al comma 2 non si applica alla ipotesi di sub ingresso su attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 10 – PROCEDIMENTO PER APERTURA, TRASFERIMENTO SEDE E AMPLIAMENTO SALA GIOCHI ED AGENZIE SCOMMESSE

1.- L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di una sala giochi sono soggetti a Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività produttive , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è redatta su apposita modulistica messa a disposizione dallo sportello SUAP.

2.- L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di una sala scommesse è soggetta alla disciplina dell'art. 88 del TULPS , ed è autorizzata dalla Questura di Perugia.

ARTICOLO 11 - PROCEDIMENTO PER SUBINGRESSO, RIDUZIONE DI SUPERFICIE E CESSAZIONE ATTIVITA' DI SALA GIOCHI.

1.-Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 bis del R.D. 635/1940, aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311 e, dell'art. 219 della legge 241/90, nel caso di morte del titolare di una sala giochi, sala biliardi e di una agenzia di scommesse l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, o colui che vi subentra può continuare la medesima attività presentando il titolo del subingresso e una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro i tre mesi successivi alla morte del dante causa.

2.- L'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90, ordina la cessazione immediata dell'attività se il subentrante o il rappresentante risultano privi dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5

3.- Il trasferimento della proprietà o della gestione di una sala giochi per atto fra vivi è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

4.- La riduzione della superficie e la cessazione di una sala giochi e sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90.

TITOLO III

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, AREE PUBBLICHE E CIRCOLI PRIVATI.

ARTICOLO 12 – APPARECCHI INSTALLABILI

1.- I congegni e gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS possono essere installati nei pubblici esercizi definiti al precedente articolo 4 comma 1, lettera d) , *“esercizi già autorizzati”* , nel rispetto delle norme stabilite dall' Amministrazione Autonoma

dei Monopoli di Stati (aams) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110, comma 3 del TULPS e dell'articolo 22, comma 6 della legge n. 289/2002.

2.- I congegni e gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS possono essere installati in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli di cui al comma 1, in aree aperte al pubblico e in circoli privati ai sensi dell'articolo 86 comma 3 del TULPS. In tali casi il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi all'articolo 5 del presente regolamento e deve presentare preventivamente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90.

3.- In tali esercizi, è possibile l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 o 7 a condizione che:

- a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6 del T.U.P.S..
- b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale.
- c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze – amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

4.- Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Direttoriale aams del 27/10/2003, è vietata l'installazione dei congegni e degli apparecchi dell'articolo 110 comma 6 del TULPS degli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, case di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

5.- In attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 21 Novembre 2014 n. 21 "Norme per la prevenzione il contrasto e la riduzione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico (GAP) con l'entrata in vigore del presente regolamento è vietata la NUOVA collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 del TULPS, in locali già autorizzati alla installazione, che si trovino ad una distanza inferiore a metri **500** dai seguenti luoghi sensibili:

- a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado
- b) Strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario
- c) luoghi di culto
- d) centro socio-ricreativi e sportivi
- e) centri di aggregazioni giovanili e altre strutture frequentate principalmente da giovani
- f) parchi e giardini pubblici

6.- Al fine della applicazione della disposizione di cui al precedente comma 5, si dispone che:

- le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a tutte le NUOVE collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti attuativi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,

- per NUOVA collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti;
- sono esclusi gli apparecchi che sostituiscano quelli già installati, di cui al comma precedente, per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti.
- La distanza di cui sopra va misurata in linea retta secondo la congiungente tra il punto più prossimo del perimetro del luogo sensibile di cui al comma 2, e il centro dell'ingresso del locale ove devono essere installati gli apparecchi automatici da gioco.

7.-Il divieto di cui al comma 5 non si applica alla ipotesi di sub ingresso su attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8.-Perché possa considerarsi subentro è necessario che nella SCIA di sub - ingresso, venga citato il numero e la tipologia degli apparecchi installati dal cedente , indicandone, eventualmente gli estremi della scia di installazione .

TITOLO IV NORME COMUNI

ART. 13 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI, SALE SCOMMESSE E DELL'ESERCENTE DEI GIOCHI LECITI IN QUALUNQUE ESERCIZIO INSTALLATI COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI

1.-Il titolare della sala giochi, nonché l'esercente dei giochi leciti, inteso come tale il titolare della licenza di cui all'art. 86 e 88 del TULPS , oltre al rispetto della normativa vigente in materia di giochi, ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:

- a. la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del TULPS, vidimata dal responsabile dell'Ufficio competente, contenente l'elenco dei giochi vietati stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato , del Ministero dell'Interno;
- b. un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
- c. un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18.Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) e c) .
- d. nelle sale giochi con biliardo, l'esercente deve esporre in modo visibile il costo della singola partita ovvero il costo orario (art. 110, comma 1 TULPS);

- e. esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS devono essere esposti, in modo visibile ed in lingua italiana: il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. (art. 2, comma 11 decreto Direttoriale 4/12/2003 come modificato dall'art. 1 comma 5 del decreto Direttoriale 19/09/2006).

2.- L'esercente ha altresì l'obbligo :

- a) di far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ai minori di anni 18 (art. 24 comma 20 del DL 98/2011);
- b) di consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS soltanto ai maggiori di anni 14, ovvero ai minori di tale età, purché accompagnati da un genitore o da un parente (o incaricato) maggiorenne.
- c) di consentire l'accesso ai giochi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) soltanto ai maggiori di anni 14
- d) di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (art. 100 del TULPS)
- e) di attenersi alle prescrizioni impartite dall'Autorità;
- f) di rispettare l'orario fissato dal Comune con ordinanza sindacale.

3.- Gli esercenti hanno l'obbligo altresì di esporre e rendere in maniera molto visibile il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, in attuazione dell'articolo 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 convertito dalla legge 289/2012, predisposti dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) della legge regionale 21/2014.

4.- Al fine della conoscenza e della prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito, i gestori delle sale da gioco/scommesse e degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, di cui al presente regolamento, nonché il personale ivi operante, dovrà obbligatoriamente partecipare a corsi di formazione nei tempi e modi prevista dalla Regione dell'Umbria .

5.- E altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5, del D.L. n. 158/2012.

ARTICOLO 14 – ORARI

1.- L'orario di apertura delle sale giochi e delle agenzie di scommesse, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi installati in altri esercizi , è fissata con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del TUEL.

2.-E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e dell'agenzia di scommesse un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura.

ARTICOLO 15 – VIGILANZA E SANZIONI

1.- Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al RD 773/91, sono punite a norma degli articoli 17/bis, 17/ter, 17 quater, 110 e 221/bis del TULPS

2.- Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 21/11/2014 n. 21 sono punite come previsto dall'art. 11 della medesima legge.

3.- Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, in Euro 500,00.

4.- In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della revoca in caso di gravi e reiterate violazioni dello stesso tenore.

5.- Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1.- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata con la deliberazione di GM n. 355 del 05/07/2000.

2.- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive in materia.

3.- Nell'ipotesi di entrata in vigore di norme successive e superiori che contrastino con quanto disciplinato dal presente regolamento, lo stesso dovrà intendersi automaticamente disapplicato per la parte in contrasto.